



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 196/21

Lussemburgo, 9 novembre 2021

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-479/21 PPU
Governor of Cloverhill Prison e a.

Avvocato generale Kokott: le disposizioni dell'accordo sul recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, che prevedono il mantenimento del regime del mandato d'arresto europeo nei confronti del Regno Unito, sono vincolanti per l'Irlanda

Il sig. Sd, oggetto di un mandato d'arresto europeo, datato 20 marzo 2020 ed emesso da un'autorità giudiziaria del Regno Unito, è stato tratto in arresto in Irlanda il 9 settembre 2020. L'8 febbraio 2021, la High Court (Alta Corte, Irlanda) ha emesso un'ordinanza per la consegna del sig. Sd al Regno Unito e una conseguente ordinanza che ne prevede la detenzione in carcere in attesa della sua consegna. Il sig. Sn, oggetto di un mandato d'arresto europeo datato 5 ottobre 2020, anch'esso emesso da un'autorità giudiziaria del Regno Unito, è stato tratto in arresto in Irlanda il 25 febbraio 2021 e posto in stato di custodia in attesa dell'udienza sulla domanda di consegna che lo riguarda.

Alla High Court (Alta Corte) sono state presentate istanze separate per conto del sig. Sd e del sig. Sn con le quali si chiedeva, ai sensi della Costituzione dell'Irlanda, di esaminare la legittimità della detenzione di questi ultimi. Si sosteneva che gli stessi erano detenuti in modo illegale, in quanto il regime del mandato d'arresto europeo avrebbe cessato di essere applicabile nei rapporti tra l'Irlanda e il Regno Unito. La High Court (Alta Corte) ha stabilito che tanto il sig. Sd quanto il sig. Sn erano detenuti legalmente e, pertanto, ne ha respinto la richiesta di scarcerazione. Entrambi sono stati autorizzati ad impugnare tali decisioni direttamente dinanzi alla Supreme Court (Corte Suprema, Irlanda), ma sono stati trattenuti in stato di custodia in attesa dell'esito delle rispettive impugnazioni dinanzi a detto giudice.

Nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, la Supreme Court (Corte Suprema) chiede alla Corte se le disposizioni contenute nell'accordo sul recesso¹ e nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione², nella parte in cui riguardano il regime del mandato d'arresto europeo, siano vincolanti o meno per l'Irlanda. Se esse dovessero essere dichiarate non vincolanti, le misure nazionali adottate dall'Irlanda ai fini del mantenimento del vigente regime del mandato d'arresto europeo nei confronti del Regno Unito non sarebbero valide e, di conseguenza, il mantenimento in detenzione dei ricorrenti sarebbe illegittimo.

Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Juliane Kokott propone alla Corte di dichiarare che **l'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 185 dell'accordo sul recesso nonché la parte terza, titolo VII, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in particolare l'articolo 632 di questo, che prevedono il mantenimento del regime del mandato d'arresto europeo nei confronti del Regno Unito, sono vincolanti per l'Irlanda.**

¹ Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio del 30 gennaio 2020 relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU 2020 L 29, pag. 1).

² Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio del 29 aprile 2021 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU 2021 L 149, pag. 2).

L'avvocato generale Kokott spiega che, secondo il diritto irlandese, l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dal Regno Unito e la detenzione della persona ricercata sono ammissibili solo se il diritto dell'Unione prevede un obbligo corrispondente vincolante per l'Irlanda. Prima che il recesso del Regno Unito dall'Unione europea entrasse in vigore il 31 gennaio 2020, un simile obbligo risultava direttamente dalla decisione quadro 2002/584³. La decisione quadro 2002/584 ha continuato ad applicarsi durante il periodo di transizione. Tuttavia, i casi qui in esame non sono disciplinati da tale normativa, in quanto i sigg. Sd e Sn non sono stati consegnati al Regno Unito prima della fine del periodo di transizione.

L'avvocato generale Kokott osserva che il protocollo n. 21⁴ allegato al TUE e al TFUE, in vigore dal 1° dicembre 2009, prevede che l'Irlanda non sia vincolata dalle misure dell'Unione europea relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, a meno che tale Stato membro non opti espressamente per l'adesione alla misura considerata. L'Irlanda non ha optato per l'adesione alle disposizioni pertinenti dei due accordi in questione. Pertanto, l'avvocato generale esamina se, in conseguenza del recesso del Regno Unito dall'Unione, sia necessario, affinché tali disposizioni siano applicabili, che l'Irlanda abbia optato per l'adesione alle disposizioni relative al mandato d'arresto europeo.

Dal momento che il campo di applicazione *ratione materiae* del protocollo n. 21 è espressamente limitato allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il protocollo n. 21 si applica solo alle misure che sono state, o avrebbero dovuto essere, fondate su una competenza derivata dal titolo V della terza parte del Trattato FUE. Per contro, ad una misura riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia non sarà applicabile il protocollo se non è necessario che essa sia fondata su tale competenza.

Analizzando i due accordi in esame, l'avvocato generale Kokott osserva che tali accordi non sono fondati su competenze afferenti allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, bensì, rispettivamente, sulla competenza relativa alle modalità di recesso e sulla competenza a concludere un accordo di associazione.

Quanto all'accordo sul recesso, l'avvocato generale Kokott osserva che esigere che un accordo di recesso sia fondato anche su disposizioni diverse dall'articolo 50, paragrafo 2, TUE ogni qualvolta l'accordo incida su un settore specifico in pratica potrebbe svuotare del loro contenuto la competenza e il procedimento di cui all'articolo 50, paragrafo 2, TUE. Il regime di consegna di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo sul recesso non crea in ogni caso obblighi estesi tali da costituire un obiettivo distinto dall'obiettivo di assicurare un processo di recesso ordinato. Esso si limita a estendere e modificare gli obblighi esistenti alla luce del recesso per un periodo di transizione limitato. In aggiunta, non si può validamente sostenere che l'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo sul recesso crei nuovi obblighi per l'Irlanda, in quanto tale Stato membro era soggetto a obblighi analoghi in forza della decisione quadro 2002/584 prima che detto accordo entrasse in vigore. Pertanto, l'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo sul recesso è fondato correttamente sul solo articolo 50, paragrafo 2, TUE. Non è necessario che la competenza in questione sia cumulata con una competenza relativa allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Quanto all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'avvocato generale Kokott osserva che esso è stato concluso sul fondamento dell'articolo 217 TFUE, che permette la conclusione di accordi con paesi terzi che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari. Tale competenza autorizza l'Unione europea a garantire l'adempimento dei suoi obblighi verso i paesi terzi in tutti i settori contemplati dai Trattati. La sua ampia portata è giustificata dall'obiettivo di creare legami particolari e privilegiati con un paese terzo che deve, almeno in parte, partecipare al sistema dell'Unione europea. Nel caso di specie, la partecipazione al sistema dell'Unione europea implica la

³ Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).

⁴ Protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

partecipazione al regime di consegna istituito per il mandato d'arresto europeo dalla decisione quadro 2002/584. Tale regime si applica all'Irlanda. Inoltre, per la conclusione di accordi di associazione è necessaria l'unanimità del Consiglio, il che significa che l'Irlanda ha accettato di essere vincolata dal regime di consegna previsto dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Data la mancanza di una qualsivoglia deroga riguardante l'Irlanda, l'effetto vincolante per tale Stato membro doveva essere chiaro.

L'avvocato generale Kokott osserva infine che, almeno nel contesto delle relazioni tra l'Irlanda e il Regno Unito, il regime di consegna istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e sulla cooperazione non creerebbe obblighi materialmente nuovi, ma si limiterebbe a mantenere la maggior parte degli obblighi che esistevano nel precedente regime instaurato dalla decisione quadro 2002/584 e dall'accordo sul recesso.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575